Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE
presentate il 17 febbraio 2016 [1]

**Causa C-572/14**

**Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH**
**contro**
**Amazon EU Sàrl,**
**Amazon Services Europe Sàrl,**
**Amazon.de GmbH,**
**Amazon Logistik GmbH,**
**Amazon Media Sàrl**

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria)]

«Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale — Articolo 5, punto 3 — Nozione di "materia di illeciti civili dolosi o colposi" — Direttiva 2001/29/CE — Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione — Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) — Diritto di riproduzione — Eccezioni e limitazioni — Riproduzione a uso privato — Equo compenso — Mancato pagamento — Inclusione eventuale nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001»

## I – **Introduzione**

1. Con ordinanza del 18 novembre 2014, pervenuta alla Corte l'11 dicembre 2014, l'Oberster Gerichtshof (Corte suprema) ha sottoposto una questione pregiudiziale sull'interpretazione dell'articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), e dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).

2. Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia che oppone l'Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH (in prosieguo: l'«Austro-Mechana») alle società Amazon EU Sàrl, Amazon Services Europe Sàrl, Amazon.de GmbH, Amazon Logistik GmbH e Amazon Media Sàrl (in prosieguo, collettivamente: «Amazon EU e a.») in merito alla competenza internazionale dei giudici austriaci a conoscere di un'azione giurisdizionale mediante la quale l'Austro-Mechana intende ottenere da Amazon EU e a. il pagamento del corrispettivo dovuto in ragione della prima messa in circolazione di supporti di registrazione sul territorio nazionale, conformemente al diritto austriaco.

1 — Lingua originale: il francese.

## II – **Contesto normativo**

### A – *Diritto dell'Unione*

#### 1. Il regolamento n. 44/2001

3. Il regolamento n. 44/2001 è stato abrogato dall'articolo 80 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351, pag. 1). Tuttavia, ai sensi del suo articolo 81, secondo comma, quest'ultimo regolamento è applicabile solo a partire dal 10 gennaio 2015. Poiché il procedimento principale si è tenuto prima di tale data, occorre applicare il regolamento n. 44/2001 nella presente causa.

4. L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, appartenente alla sezione 1, intitolata «Disposizioni generali», del capo II di quest'ultimo, così recita:

«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

5. L'articolo 5, punti 1 e 3, di tale regolamento, appartenente alla sezione 2, intitolata «Competenze speciali», del capo II di quest'ultimo, è formulato come segue:

«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1) a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;

(...)

3) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire».

#### 2. La direttiva 2001/29

6. L'articolo 2 della direttiva 2001/29, intitolato «Diritto di riproduzione», così dispone:

«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere;

b) agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;

c) ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;

d) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole;

e) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite».

7. L'articolo 5 di tale direttiva, intitolato «Eccezioni e limitazioni», così prevede, al paragrafo 2:

«Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all'articolo 2 per quanto riguarda:

(...)

b) le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell'applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo 6 all'opera o agli altri materiali interessati;

(...)».

B – *Diritto austriaco*

8. L'articolo 42 della legge sul diritto d'autore (Urheberrechtsgesetz), del 9 aprile 1936 (BGBl. 111/1936), nella sua versione applicabile alla controversia principale (in prosieguo: l'«UrhG»), dispone quanto segue:

«1. Chiunque è autorizzato ad effettuare riproduzioni, su carta o analogo supporto, di un'opera a fini privati.

2. Chiunque è autorizzato ad effettuare, su supporti differenti da quelli indicati al comma precedente, riproduzioni di un'opera, a fini privati di ricerca, sempreché ciò non sia effettuato a scopi di lucro. (...)

(...)».

9. L'articolo 42b dell'UrhG così prevede:

«1. Nel caso in cui debba presumersi che di un'opera, trasmessa a mezzo radio, messa a disposizione del pubblico, ovvero riprodotta a fini commerciali su supporti video o sonori, vengano effettuate, in considerazione della sua natura, riproduzioni mediante trasferimento su supporti video o sonori, ai sensi dell'articolo 42, commi da 2 a 7, a fini propri o privati, l'autore ha diritto alla corresponsione di un equo compenso (compenso per cassette vergini), qualora il supporto di registrazione sia stato immesso in commercio sul territorio nazionale a fini di lucro; sono considerati supporti di registrazione i supporti video o sonori vergini, idonei a riproduzioni di tal genere, ovvero altri supporti video o sonori destinati a tali scopi.

(...)

3. Soggetti tenuti al versamento di tale corrispettivo:

1) al versamento del corrispettivo per cosiddette cassette vergini ovvero corrispettivo relativo ad apparecchi è tenuto colui che immetta per primo in commercio, da un luogo sito sul territorio nazionale ovvero all'estero, il supporto di registrazione ovvero l'apparecchio di riproduzione; (...)

(...)

5. I diritti relativi al versamento dei corrispettivi di cui ai commi 1 e 2 possono essere fatti valere unicamente tramite società degli autori.

(...)».

## III – **Procedimento principale e questione pregiudiziale**

10. L'Austro-Mechana è una società di gestione collettiva dei diritti d'autore di diritto austriaco. I suoi compiti comprendono, segnatamente, la riscossione del corrispettivo previsto all'articolo 42b dell'UrhG. Il giudice del rinvio precisa che detto articolo è volto ad attuare il requisito dell'equo compenso di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29.

11. Amazon è un gruppo di imprese operanti a livello internazionale, che commercializza tramite Internet libri, opere musicali ed altre merci. Delle cinque società di tale gruppo convenute nel procedimento principale, tre sono società di diritto lussemburghese con sede in Lussemburgo e due sono società di diritto tedesco con sede in Germania. Di queste società nessuna ha sede o stabilimento alcuno in Austria. L'Austro-Mechana ha sostenuto dinanzi al giudice del rinvio che dette società concorrono alla prima immissione in commercio di supporti di registrazione in Austria, cosicché esse sono tenute in solido al pagamento del corrispettivo previsto all'articolo 42b dell'UrhG.

12. L'Austro-Mechana ha affermato dinanzi al giudice del rinvio che Amazon EU e a. hanno messo in commercio in Austria supporti di registrazione che sono istallati in telefoni mobili idonei alla riproduzione di musica ovvero utilizzati per ampliare la memoria di telefoni del genere. Per questo motivo, l'Austro-Mechana ha chiesto ad Amazon EU e a. di versarle il corrispettivo previsto all'articolo 42b dell'UrhG. Al fine di determinare l'importo dovuto da Amazon EU e a. a titolo di detto corrispettivo, l'Austro-Mechana ha chiesto a queste ultime di comunicarle le informazioni contabili pertinenti relative ai supporti di registrazione che Amazon EU e a. hanno messo in commercio in Austria dal 1º ottobre 2010.

13. In tale fase del procedimento principale, la controversia tra le parti verte esclusivamente sulla questione di determinare se i giudici austriaci siano competenti sul piano internazionale a conoscere dell'azione giurisdizionale intentata dall'Austro-Mechana allo scopo di ottenere da Amazon EU e a. il pagamento del corrispettivo previsto all'articolo 42b dell'UrhG.

14. L'Austro-Mechana ha sostenuto dinanzi al giudice del rinvio che, secondo la giurisprudenza della Corte, il diritto alla corresponsione di un equo compenso ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 è volto a compensare il «pregiudizio» subito dal titolare dei diritti d'autore o di diritti connessi (in prosieguo: il «titolare») a causa della realizzazione di riproduzioni per uso privato. Di conseguenza, l'azione giurisdizionale dell'Austro-Mechana sarebbe un'azione di responsabilità per illeciti civili dolosi o colposi ai sensi dell'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 e i giudici austriaci sarebbero competenti a conoscerne sul piano internazionale.

15. Amazon EU e a. hanno eccepito che l'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 è applicabile unicamente quando oggetto del giudizio siano obbligazioni derivanti da illeciti civili dolosi o colposi. Orbene, non è questo il caso per quanto riguarda l'obbligo di pagare il corrispettivo previsto all'articolo 42b dell'UrhG, poiché tale obbligo sarebbe volto a compensare i titolari per le conseguenze di taluni atti autorizzati dalla legge, vale a dire le riproduzioni destinate a uso privato, in deroga al diritto esclusivo di riproduzione dei titolari.

16. Con ordinanza del 30 aprile 2014, l'Handelsgericht Wien (tribunale del commercio di Vienna) ha accolto le tesi di Amazon EU e a. e ha respinto l'azione intentata dall'Austro-Mechana per difetto di giurisdizione internazionale.

17. Con ordinanza del 26 giugno 2014, l'Oberlandesgericht Wien (tribunale regionale superiore di Vienna), che statuisce in qualità di giudice d'appello, ha confermato il rigetto dell'azione dell'Austro-Mechana per i motivi seguenti. Anzitutto, Amazon EU e a. sarebbero debitrici di un obbligo di remunerazione ex lege. In secondo luogo, il pregiudizio subito dai titolari sarebbe causato non dal comportamento di Amazon EU e a., bensì da quello di terzi, che utilizzerebbero i supporti di registrazione messi in commercio da Amazon EU e a. al fine di realizzare copie private. Infine, tale utilizzo dei supporti di registrazione messi in commercio da Amazon EU e a. al fine di realizzare copie private non sarebbe vietato. Conseguentemente, i diritti dell'Austro-Mechana non ricadrebbero nella sfera di applicazione dell'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001.

18. L'Austro-Mechana ha proposto ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al giudice del rinvio avverso l'ordinanza emessa dall'Oberlandesgericht Wien (tribunale regionale superiore di Vienna).

19. Considerando che l'interpretazione dell'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 non risultava con evidenza tale da non lasciare spazio ad alcun ragionevole dubbio, e tenuto conto della sua natura giurisdizionale di ultimo grado, l'Oberster Gerichtshof (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il diritto alla corresponsione dell'"equo compenso" ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva [2001/29], il quale, nell'ordinamento austriaco, spetta alle imprese che per prime immettano in commercio sul territorio nazionale, a titolo oneroso, supporti di registrazione, sia da equipararsi al diritto derivante da "illeciti civili dolosi o colposi" ai sensi dell'articolo 5, punto 3, del regolamento [n. 44/2001]».

## IV – **Procedimento dinanzi alla Corte**

20. La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata registrata presso la cancelleria della Corte in data 11 dicembre 2014.

21. Hanno presentato osservazioni scritte l'Austro-Mechana, Amazon EU e a., i governi austriaco, francese, italiano e finlandese nonché la Commissione europea.

22. Sono comparsi all'udienza del 26 novembre 2015 per esporre le loro osservazioni i rappresentanti dell'Austro-Mechana e di Amazon EU e a., nonché il governo finlandese e la Commissione.

## V – **Analisi della questione pregiudiziale**

### A – *Considerazioni preliminari*

23. Con la questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, se l'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che rientra in materia di «illeciti civili dolosi o colposi» ai sensi di tale disposizione un'azione giurisdizionale volta a ottenere la corresponsione dell'equo compenso previsto all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, il quale, secondo l'ordinamento nazionale, è a carico delle imprese che per prime immettano in commercio nel territorio nazionale, supporti di registrazione per la vendita e a titolo oneroso.

24. In questa fase del procedimento principale, la controversia tra le parti verte esclusivamente sull'applicabilità dell'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 all'azione intentata dall'Austro-Mechana nei confronti di Amazon EU e a.

25. Se non erro, nessuna delle parti che ha presentato osservazioni alla Corte ha contestato il fatto che, qualora l'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 fosse applicabile all'azione intentata dall'Austro-Mechana nei confronti di Amazon EU e a., i giudici austriaci sarebbero competenti a livello internazionale a conoscerne in qualità di «giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire» ai sensi di tale disposizione.

26. Pertanto, il disaccordo tra le parti che hanno presentato osservazioni alla Corte è circoscritto alla questione se l'azione intentata dall'Austro-Mechana nei confronti di Amazon EU e a. rientri in materia di «illeciti civili dolosi o colposi» ai sensi dell'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001.

27. Prima di rispondere a tale domanda, ritengo sia utile descrivere il regime dell'eccezione di copia privata previsto all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29. È, infatti, importante identificare con precisione le conseguenze giuridiche che comporta la decisione di uno Stato membro di attuare tale eccezione, al fine di stabilire se un'azione giurisdizionale fondata su una violazione dell'obbligo di equo compenso rientri in materia di «illeciti civili dolosi o colposi».

B – *Il regime dell'eccezione di copia privata previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29*

28. L'eccezione di copia privata è un'eccezione al diritto di riproduzione – in linea di principio – esclusivo dei titolari, previsto all'articolo 2 della direttiva 2001/29.

29. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, gli Stati membri hanno effettivamente la facoltà di prevedere eccezioni o limitazioni a tale diritto di riproduzione, per quanto riguarda le riproduzioni effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali (in prosieguo: le «copie private»), a condizione che i titolari ricevano un equo compenso.

30. Occorre, in questa fase, identificare con precisione le conseguenze giuridiche dell'introduzione dell'eccezione di copia privata da parte di uno Stato membro, poiché tale eccezione è stata introdotta dal legislatore austriaco agli articoli 42 e 42b dell'UrhG.

31. Nel regime «ordinario» stabilito all'articolo 2 della direttiva 2001/29, i titolari detengono il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione di opere e altri materiali protetti dal diritto d'autore o da un diritto connesso, rientrante in una delle categorie previste da tale articolo (in prosieguo: «le opere o i materiali protetti»). Correlativamente, gli utenti hanno l'obbligo di astenersi dal riprodurre senza autorizzazione dei titolari le opere o i materiali protetti. In caso di violazione di tale obbligo, il titolare potrà promuovere un'azione volta al risarcimento del danno reale subito a causa della riproduzione non autorizzata. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, una simile azione rientra nell'ambito dell'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 [2].

32. Qualora il regime «eccezionale» previsto all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 sia attuato nell'ordinamento nazionale di uno Stato membro, il diritto esclusivo di riproduzione dei titolari e l'obbligo correlato degli utenti di astenersi dal riprodurre le opere o i materiali protetti si estinguono per quanto concerne le copie private. Come osservato dall'insieme delle parti che hanno presentato osservazioni alla Corte, in un tale regime, gli utenti si vedono riconosciuto il diritto di realizzare copie private di opere o materiali protetti, poiché queste sono espressamente autorizzate. Correlativamente, i titolari non possono più far valere il proprio diritto esclusivo di riproduzione per opporsi alla realizzazione di copie private.

2 — V., in particolare, sentenze Pinckney (C-170/12, EU:C:2013:635, punto 47); Hi Hotel HCF (C-387/12, EU:C:2014:215, punto 40), e Hejduk (C-441/13, EU:C:2015:28, punto 38).

33. Tuttavia, a fronte dell'estinzione del diritto esclusivo di riproduzione dei titolari e dell'obbligo correlato degli utilizzatori di astenersi dal riprodurre opere o materiali protetti, l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 crea un nuovo diritto a beneficio dei titolari imponendo che questi «ricevano un equo compenso».

34. Secondo la Corte, dato che è la persona che realizza, per uso privato, la riproduzione di un'opera senza sollecitarne previa autorizzazione del titolare dei diritti interessati ad arrecare un pregiudizio a quest'ultimo, spetta, in linea di principio, a questa stessa persona risarcire tale pregiudizio, finanziando l'equo compenso che sarà versato al titolare [3].

35. Pertanto, l'introduzione dell'eccezione di copia privata prevista all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 nell'ordinamento nazionale di uno Stato membro comporta la sostituzione di un rapporto giuridico con un altro:

— si estinguono il diritto esclusivo di riproduzione dei titolari e l'obbligo correlato degli utilizzatori di astenersi dal riprodurre le opere o i materiali protetti, per quanto concerne le copie private, e

— si creano, a fronte di ciò, il diritto dei titolari di ricevere un equo compenso e l'obbligo correlato, in linea di principio a carico degli utenti, di finanziare tale equo compenso.

36. È in tal senso che la Corte ha dichiarato che l'equo compenso è volto a risarcire i titolari per la copia privata realizzata delle loro opere o dei loro materiali protetti, cosicché occorre interpretarlo come la contropartita del pregiudizio subito dai titolari derivante dalla realizzazione di tale copia da questi ultimi non autorizzata [4].

37. Nel regime stabilito dal legislatore austriaco, oggetto della sentenza Amazon.com International Sales e a. (C-521/11, EU:C:2013:515), il diritto degli utenti di realizzare copie private è sancito all'articolo 42 dell'UrhG. L'obbligo di equo compenso è, a sua volta, sancito dall'articolo 42b, paragrafo 1, dell'UrhG, ai sensi del quale «l'autore ha diritto a un equo compenso (compenso per cassette vergini)».

38. Occorre nondimeno sottolineare che, in tale regime, il corrispettivo previsto all'articolo 42b dell'UrhG non è versato direttamente dagli utenti che realizzano copie private ai titolari interessati.

39. Da un lato, il creditore dell'obbligo di remunerazione previsto all'articolo 42b dell'UrhG non è il titolare la cui opera o materiale protetto è oggetto di copie private. Infatti, ai sensi dell'articolo 42b, paragrafo 5, dell'UrhG, il corrispettivo deve essere corrisposto a una società di gestione collettiva. È in applicazione di tale disposizione che l'Austro-Mechana, società di gestione collettiva di diritti d'autore, reclama detto corrispettivo nel procedimento principale.

40. Dall'altro lato, il debitore dell'obbligo di remunerazione previsto all'articolo 42b dell'UrhG non è l'utente che effettua copie private dell'opera o del materiale protetto. Infatti, ai sensi dell'articolo 42b, paragrafo 3, dell'UrhG, le persone tenute alla corresponsione di tale corrispettivo sono coloro che per prime immettono in commercio sul territorio nazionale, a titolo oneroso, supporti di registrazione. È in applicazione di detta disposizione che Amazon EU e a. sono convenute nel procedimento principale, in ragione della presunta commercializzazione, in Austria, di supporti di registrazione installati in telefoni mobili idonei alla riproduzione di opere musicali ovvero utilizzati per espandere la memoria di telefoni del genere.

3 — V. le sentenze Amazon.com International Sales e a. (C-521/11, EU:C:2013:515, punto 23); ACI Adam e a. (C-435/12, EU:C:2014:254, punto 51 e giurisprudenza ivi citata), e Copydan Båndkopi (C-463/12, EU:C:2015:144, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

4 — V., in tal senso, sentenze VG Wort e a. (da C-457/11 a C-460/11, EU:C:2013:426, punto 31 e giurisprudenza ivi citata), e ACI Adam e a. (C-435/12, EU:C:2014:254, punto 50).

41. Tale aspetto del regime austriaco è stato esaminato dalla Corte nella sentenza Amazon.com International Sales e a. (C-521/11, EU:C:2013:515).

42. La Corte ha ricordato che spetta in linea di principio alle persone che realizzano copie private finanziare l'equo compenso che sarà corrisposto ai titolari [5].

43. Tuttavia, e secondo consolidata giurisprudenza, tenuto conto delle difficoltà pratiche di individuare gli utenti privati nonché di obbligarli a risarcire i titolari del diritto esclusivo di riproduzione del pregiudizio loro arrecato, è consentito agli Stati membri istituire, ai fini del finanziamento dell'equo compenso, un «prelievo per copia privata» a carico non dei privati interessati, bensì di coloro che dispongono di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione digitale e che conseguentemente, di diritto o di fatto, mettono tali apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione a disposizione di privati ovvero rendono loro un servizio di riproduzione. Nell'ambito di un simile sistema, è alle persone che dispongono delle suddette apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione che spetta corrispondere il prelievo per copia privata [6].

44. La Corte ha inoltre precisato che, considerato che il suddetto sistema consente ai debitori di ripercuotere il costo del prelievo per copia privata sul prezzo della messa a disposizione di tali apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione ovvero sul prezzo del servizio di riproduzione da essi reso, l'onere del prelievo incombe in definitiva sull'utente privato che paga tale prezzo, conformemente al «giusto equilibrio» da realizzare tra gli interessi dei titolari del diritto esclusivo di riproduzione e quelli degli utenti di materiali protetti [7].

45. Per quanto riguarda più specificamente il sistema istituito dall'articolo 42b dell'UrhG, la Corte ha dichiarato che il prelievo per copia privata è a carico dei soggetti che immettono in commercio, a titolo oneroso, supporti di registrazione idonei all'uso per la riproduzione [8].

46. La Corte ha considerato che, in linea di principio, un sistema siffatto consente ai debitori di ripercuotere l'importo di tale prelievo sul prezzo di vendita dei supporti di registrazione idonei all'uso per la riproduzione, di modo che l'onere del prelievo, conformemente all'esigenza del «giusto equilibrio», spetti in definitiva all'utente privato che paga tale prezzo, supponendo che tale utente sia il destinatario finale [9].

47. Il «circuito finanziario» istituito dall'articolo 42b dell'UrhG implica dunque quattro categorie di attori e può essere riassunto come segue.

48. I venditori che per primi immettono in commercio sul territorio nazionale supporti di registrazione utilizzati per realizzare copie private sono formalmente tenuti a versare il «compenso per cassette vergini».

49. Tali venditori possono tuttavia ripercuotere tale corrispettivo sul prezzo di vendita di detti supporti di registrazione, di modo che gli utenti che realizzano copie private finanzino indirettamente il suddetto corrispettivo quando procedono all'acquisto di tali supporti.

5 — Sentenza Amazon.com International Sales e a. (C-521/11, EU:C:2013:515, punto 23 e giurisprudenza ivi citata); v., altresì, sentenze ACI Adam e a. (C-435/12, EU:C:2014:254, punto 51), e Copydan Båndkopi (C-463/12, EU:C:2015:144, punto 22).

6 — Sentenza Amazon.com International Sales e a. (C-521/11, EU:C:2013:515, punto 24 e giurisprudenza ivi citata); v., altresì, in tal senso, sentenze ACI Adam e a. (C-435/12, EU:C:2014:254, punto 52), e Copydan Båndkopi (C-463/12, EU:C:2015:144, punto 23).

7 — Sentenza Amazon.com International Sales e a. (C-521/11, EU:C:2013:515, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); v. altresì, in tal senso, sentenze ACI Adam e a. (C-435/12, EU:C:2014:254, punto 52), e Copydan Båndkopi (C-463/12, EU:C:2015:144, punto 53).

8 — Sentenza Amazon.com International Sales e a. (C-521/11, EU:C:2013:515, punto 26).

9 — Ibidem (punto 27).

50. Detto corrispettivo, volto a compensare il pregiudizio subito dai titolari in ragione della realizzazione di copie private, deve essere versato dal venditore di supporti di registrazione a una società di gestione collettiva di diritti d'autore, come l'Austro-Mechana, nel procedimento principale. In effetti, secondo il giudice del rinvio, quest'ultima ha segnatamente il compito di percepire il corrispettivo previsto all'articolo 42b dell'UrhG.

51. È alla luce di tale contesto normativo che occorre esaminare se l'azione intentata dall'Austro-Mechana nei confronti di Amazon EU e a., volta a ottenere il pagamento del corrispettivo previsto all'articolo 42b dell'UrhG, rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001.

### C – *Sull'applicabilità dell'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001*

52. Ai sensi dell'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, una persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire.

53. Tale disposizione, così come l'articolo 5, punto 3, della convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle successive convenzioni relative all'adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione (in prosieguo: la «convenzione di Bruxelles»), al quale essa ha fatto seguito, sono stati oggetto di una copiosa giurisprudenza [10].

54. Questa norma di competenza speciale deroga al principio fondamentale enunciato all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, secondo il quale le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro.

55. Dato che la competenza dei giudici del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire costituisce una norma di competenza speciale, essa deve essere interpretata in modo restrittivo e non consente un'interpretazione che vada oltre le ipotesi prese in considerazione esplicitamente da detto regolamento [11].

56. Secondo consolidata giurisprudenza, la nozione di «materia di illeciti civili dolosi o colposi», ai sensi dell'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, comprende qualsiasi domanda che mira a coinvolgere la responsabilità di un convenuto e che non si ricollega alla «materia contrattuale» di cui all'articolo 5, punto 1, lettera a), di tale regolamento [12].

10 — Occorre ricordare che l'interpretazione fornita dalla Corte in merito alle disposizioni della convenzione di Bruxelles vale altresì per quelle del regolamento n. 44/2001, dato che le disposizioni di questi strumenti possono essere considerate equivalenti. Si tratta, ad esempio, dei punti 1, lettera a), e 3 dell'articolo 5 di tale regolamento nei confronti, rispettivamente, dei punti 1 e 3 dell'articolo 5 della convenzione di Bruxelles (sentenza Brogsitter, C-548/12, EU:C:2014:148, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

11 — V., in particolare, sentenze Kronhofer (C-168/02, EU:C:2004:364, punto 14 e giurisprudenza ivi citata) sull'interpretazione dell'articolo 5, punto 3, della convenzione di Bruxelles; Pinckney (C-170/12, EU:C:2013:635, punto 25 e giurisprudenza ivi citata), e Hi Hotel HCF (C-387/12, EU:C:2014:215, punto 26).

12 — V., in particolare, sentenze Kalfelis (189/87, EU:C:1988:459, punto 17) sull'interpretazione dell'articolo 5, punto 3, della convenzione di Bruxelles; Brogsitter (C-548/12, EU:C:2014:148, punto 20), e Kolassa (C-375/13, EU:C:2015:37, punto 44).

57. Alla luce di tale giurisprudenza, occorre esaminare, in un primo momento, se un'azione giurisdizionale volta a ottenere il pagamento dell'equo compenso previsto all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, come quella intentata nel procedimento principale, si ricolleghi alla «materia contrattuale» ai sensi dell'articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001 [13]. Qualora ciò non avvenga, occorrerà, in un secondo momento, determinare se una tale azione possa essere considerata come una domanda che mira a coinvolgere la responsabilità di un convenuto [14].

1. L'azione intentata nel procedimento principale non si ricollega alla «materia contrattuale» ai sensi dell'articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001

58. Ai sensi dell'articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001, la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita.

59. Secondo consolidata giurisprudenza, sebbene l'articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001 non imponga la conclusione di un contratto, nondimeno è indispensabile individuare un'obbligazione, dato che in forza di quest'ultima la competenza giurisdizionale è determinata in relazione al luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita. Di conseguenza, l'applicazione della norma di competenza speciale prevista in materia contrattuale da detta disposizione presuppone la determinazione di un'obbligazione giuridica liberamente assunta da una parte nei confronti di un'altra e sulla quale si fonda l'azione del ricorrente [15].

60. Nel procedimento principale, l'obbligo di pagamento di un equo compenso è sancito all'articolo 42b dell'UrhG, il quale attua il requisito dell'equo compenso previsto all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29. La sua natura giuridica implica che tale obbligo di pagamento non è liberamente concesso da Amazon EU e a. nei confronti dell'Austro-Mechana ai sensi della giurisprudenza succitata, bensì è stato imposto dal legislatore austriaco ai venditori di supporti di registrazione, all'atto di dare applicazione alla facoltà prevista all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29.

61. Di conseguenza, un'azione giurisdizionale volta a ottenere il pagamento dell'equo compenso previsto all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, come quella intentata nel procedimento principale, non si ricollega alla «materia contrattuale» ai sensi dell'articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001, come ritenuto correttamente dall'Austro-Mechana, dal governo francese e dalla Commissione nelle loro osservazioni scritte.

2. L'azione intentata nel procedimento principale mira «a coinvolgere la responsabilità di un convenuto»

62. Al fine di decidere se l'azione giurisdizionale intentata dall'Austro-Mechana rientri in «materia di illeciti civili dolosi o colposi» ai sensi dell'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, occorre ancora, in applicazione della giurisprudenza richiamata al paragrafo 56 delle presenti conclusioni, determinare se essa costituisca una «domanda che mira a coinvolgere la responsabilità di un convenuto».

13 — V. paragrafi da 58 a 61 delle presenti conclusioni.

14 — V. paragrafi da 62 a 90 delle presenti conclusioni.

15 — V., in particolare, sentenze Engler (C-27/02, EU:C:2005:33, punti 50 e 51 e giurisprudenza ivi citata) sull'interpretazione dell'articolo 5, punto 1, della convenzione di Bruxelles; Česká spořitelna (C-419/11, EU:C:2013:165, punti 46 e 47), e Kolassa (C-375/13, EU:C:2015:37, punto 39).

63. Ritengo, al pari dell'Austro-Mechana, dei governi austriaco, francese e italiano nonché della Commissione, che l'azione intentata dall'Austro-Mechana miri a coinvolgere la responsabilità di Amazon EU e a. e, pertanto, rientri in materia di «illeciti civili dolosi o colposi» ai sensi dell'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001.

64. In via preliminare, è utile ricordare che, considerato il suo tenore letterale, l'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 racchiude un'ampia diversità di tipologie di responsabilità [16].

65. Inoltre, l'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 attribuisce la competenza a conoscere di una domanda in materia di illeciti civili dolosi o colposi al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire. Si può dedurre da questa formulazione che una domanda in materia di illeciti civili dolosi o colposi deve necessariamente fondarsi su un «evento dannoso».

66. A tale proposito, la Corte ha statuito che una responsabilità in materia di illeciti civili dolosi o colposi può sussistere solo a condizione che sia possibile determinare un nesso causale tra il danno e l'evento da cui tale danno trae origine [17]. Essa ha altresì precisato che l'evento generatore e la materializzazione del danno rappresentano l'insieme degli elementi costituitivi della responsabilità [18].

67. Emerge da quanto precede che una «domanda che mira a coinvolgere la responsabilità di un convenuto», ai sensi della giurisprudenza richiamata al paragrafo 56 delle presenti conclusioni, deve fondarsi su un evento dannoso, vale a dire un evento attribuito al convenuto e che si asserisce abbia causato un danno a terzi.

68. Non vi è dubbio, a mio giudizio, che l'azione intentata dall'Austro-Mechana nel procedimento principale si fondi su un tale evento dannoso.

69. In effetti, l'azione dell'Austro-Mechana si fonda sul nuovo obbligo giuridico creato con l'introduzione nell'ordinamento austriaco dell'eccezione di copia privata, ossia l'obbligo di corrispondere un equo compenso, chiamato «compenso per cassette vergini» [19].

70. Nel procedimento principale, l'articolo 42b dell'UrhG pone tale obbligo a carico dei venditori che per primi immettono in commercio supporti di registrazione utilizzati per realizzare copie private, come asserito per quanto riguarda Amazon EU e a., e ciò a vantaggio dell'Austro-Mechana, società di protezione di gestione collettiva di diritti d'autore [20].

71. Di conseguenza, qualora fosse accertato che Amazon EU e a. hanno effettivamente proceduto alla prima immissione in commercio di simili supporti di registrazione, il mancato pagamento da parte di Amazon EU e a. del corrispettivo previsto all'articolo 42b dell'UrhG arrecherebbe un danno all'Austro-Mechana sotto forma di mancata percezione del «compenso per cassette vergini».

72. A mio giudizio, emerge da quanto precede che l'«evento dannoso» sul quale si fonda l'azione intentata dall'Austro-Mechana, ai sensi dell'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, consiste nel presunto fatto, da parte di Amazon EU e a., di non aver corrisposto volontariamente o per negligenza il corrispettivo previsto all'articolo 42b dell'UrhG, arrecando in tal modo un danno all'Austro-Mechana.

16 — V., in tal senso, sentenza Bier (21/76, EU:C:1976:166, punto 18) sull'interpretazione dell'articolo 5, punto 3 della convenzione di Bruxelles.

17 — Sentenze Bier (21/76, EU:C:1976:166, punto 16) sull'interpretazione dell'articolo 5, punto 3, della convenzione di Bruxelles e DFDS Torline (C-18/02, EU:C:2004:74, punto 32).

18 — Sentenza Kronhofer (C-168/02, EU:C:2004:364, punto 18).

19 — V. paragrafi da 33 a 37 delle presenti conclusioni.

20 — V. paragrafi da 38 a 40 delle presenti conclusioni.

73. Tale interpretazione è, a mio avviso, avvalorata dalla giurisprudenza citata al paragrafo 36 delle presenti conclusioni, secondo cui l'equo compenso ha per preciso oggetto il risarcimento dei titolari per le copie private realizzate, senza la loro autorizzazione, delle loro opere o dei loro materiali protetti.

74. L'insegnamento di detta giurisprudenza deve semplicemente essere adattato al contesto del procedimento principale, dato che l'articolo 42b dell'UrhG prevede che tale compenso debba essere corrisposto non direttamente ai titolari bensì a una società di gestione collettiva di diritti d'autore quale l'Austro-Mechana. Pertanto, il danno arrecato dall'eventuale rifiuto di corrispondere tale compenso è subito dall'Austro-Mechana nonché, quindi, in modo indiretto dai titolari.

75. A mio avviso, un tale caso di specie rientra appieno in materia di illeciti civili, considerato che il rifiuto di corrispondere il corrispettivo previsto all'articolo 42b dell'UrhG viola la legge austriaca e arreca un danno all'Austro-Mechana.

76. Ritengo nondimeno utile replicare ad alcuni argomenti avanzati da Amazon EU e a. e dal governo finlandese, secondo cui l'azione intentata dall'Austro-Mechana non rientrerebbe nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001.

77. Amazon EU e a. hanno sostenuto, anzitutto, che il solo atto pertinente per determinare la competenza dei giudici austriaci a livello internazionale è l'immissione in commercio di telefoni mobili sul territorio austriaco, che non costituirebbe né un illecito civile doloso né un illecito civile colposo ai sensi dell'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001.

78. L'obbligo di equo compenso costituirebbe, poi, un obbligo di remunerazione per atti di riproduzione autorizzati dalla legge e non un obbligo di remunerazione per atti vietati dalla legge. Pertanto, un'azione volta al pagamento di detto equo compenso non mirerebbe a «coinvolgere la responsabilità di un convenuto» ai sensi della giurisprudenza richiamata al paragrafo 56 delle presenti conclusioni.

79. Amazon EU e a. hanno sostenuto, infine, che l'equo compenso previsto all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 non ha origine da una violazione di un qualunque diritto dei titolari, dato che questi non godono più del diritto di vietare o di autorizzare la realizzazione di copie private ai sensi dell'articolo 42 dell'UrhG.

80. Certamente, è incontestabile che l'immissione in commercio di telefoni mobili e le copie private di cui all'articolo 42 dell'UrhG siano atti leciti nel territorio austriaco. La liceità di tali atti non implica tuttavia che sia altresì lecita l'eventuale violazione da parte di Amazon EU e a. dell'obbligo di corrispondere il corrispettivo previsto all'articolo 42b dell'UrhG.

81. In particolare, sebbene Amazon EU e a. sostengano giustamente che l'obbligo di astenersi dalla realizzazione di copie private è estinto, tale argomento è irrilevante in quanto l'azione dell'Austro-Mechana si fonda su una violazione dell'obbligo giuridico «di sostituzione», ossia l'obbligo di corrispondere il corrispettivo previsto all'articolo 42b dell'UrhG alla prima immissione in commercio, in Austria, di supporti di registrazione.

82. Orbene, non vedo ragione di escludere che la violazione di tale obbligo di remunerazione possa «coinvolgere la responsabilità di un convenuto» e dunque rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, dato che essa costituisce un evento dannoso ai sensi di tale disposizione, vale a dire un evento attribuito al convenuto (Amazon EU e a.) e che si asserisce abbia arrecato un danno a terzi (Austro-Mechana).

83. Ritengo, di conseguenza, che gli argomenti addotti da Amazon EU e a. non siano fondati.

84. Nelle sue osservazioni scritte, il governo finlandese ha sostenuto che non sussiste un nesso causale tra l'evento generatore e il danno su cui si fonda l'azione intentata dall'Austro-Mechana nel procedimento principale, come imporrebbe l'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001. Secondo detto governo, tale azione mira a recuperare un corrispettivo ex lege presso società che immettono in commercio supporti di registrazione, mentre il danno subito dai titolari non è arrecato da tali società bensì dal fatto che dei privati utilizzano tali supporti per copiare opere e materiali protetti.

85. A tale proposito, è sufficiente constatare che il nesso di causalità tra l'asserito rifiuto di Amazon EU e a. di corrispondere il corrispettivo previsto all'articolo 42b dell'UrhG e il presunto danno dell'Austro-Mechana è stato stabilito dalla legislazione austriaca stessa. L'articolo 42b, paragrafo 5, dell'UrhG prevede infatti che detto corrispettivo debba essere pagato non direttamente ai titolari bensì a una società di gestione collettiva di diritti d'autore quale l'Austro-Mechana, sicché il danno arrecato dall'eventuale rifiuto di corrispondere detto corrispettivo è subito da quest'ultima e non direttamente dai titolari.

86. Pertanto, come ho spiegato al paragrafo 72 delle presenti conclusioni, l'«evento dannoso» sul quale si fonda l'azione intentata dall'Austro-Mechana consiste nel fatto, presunto a carico di Amazon EU e a., di non aver corrisposto, volontariamente o per negligenza, il corrispettivo previsto all'articolo 42b dell'UrhG, arrecando in tal modo un danno all'Austro-Mechana.

87. Nel corso dell'udienza, il governo finlandese ha altresì sostenuto che l'ambito di applicazione dell'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 non può essere esteso ad atti leciti di copie private.

88. A tale proposito, l'interpretazione che raccomando consiste nel far rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 non atti leciti di copie private bensì qualsiasi violazione dell'obbligo di corresponsione del corrispettivo previsto all'articolo 42b dell'UrhG.

89. Ricordo inoltre che tale interpretazione non rimette in questione la natura lecita delle copie private realizzate conformemente all'articolo 42 dell'UrhG. In effetti, detto articolo non subordina la liceità delle copie private al rispetto dell'obbligo di remunerazione previsto all'articolo 42b dell'UrhG.

90. Risulta da quanto precede che un'azione giurisdizionale volta a ottenere il pagamento dell'equo compenso previsto all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, come quella intentata nel procedimento principale, costituisce una «domanda che mira a coinvolgere la responsabilità di un convenuto» ai sensi della giurisprudenza richiamata al paragrafo 56 delle presenti conclusioni.

## D – *Conseguenze pratiche*

91. Ho esposto i motivi per cui ritengo che un'azione giurisdizionale volta a ottenere il pagamento dell'equo compenso previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, come quella intentata nel procedimento principale, non si ricolleghi alla «materia contrattuale» ai sensi dell'articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001 [21] e costituisca una domanda che mira a coinvolgere la responsabilità di un convenuto [22]. In applicazione della giurisprudenza richiamata al paragrafo 56 delle presenti conclusioni, una tale azione rientra dunque in materia di «illeciti civili dolosi o colposi» ai sensi dell'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001.

21 — V. paragrafi da 58 a 61 delle presenti conclusioni.

22 — V. paragrafi da 62 a 90 delle presenti conclusioni.

92. Ne deriva che i giudici austriaci sono competenti a livello internazionale a conoscerne se l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire sul territorio della Repubblica d'Austria, elemento che spetta al giudice del rinvio determinare [23].

93. La competenza a livello internazionale dei giudici austriaci nel procedimento principale sarebbe peraltro conforme all'obiettivo perseguito dall'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001. La Corte, in effetti, ha avuto l'opportunità di precisare che, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, il giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire è normalmente il più adatto a statuire, specie per motivi di prossimità della controversia e di facilità di amministrazione delle prove [24].

## VI – **Conclusione**

94. Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale dell'Oberster Gerichtshof (Corte suprema) come segue:

L'articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che rientra in materia di «illeciti civili dolosi o colposi» ai sensi di tale disposizione un'azione giurisdizionale volta a ottenere la corresponsione dell'equo compenso previsto all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, equo compenso che, secondo l'ordinamento nazionale, è a carico delle imprese che per prime immettano in commercio sul territorio nazionale, a titolo oneroso, supporti di registrazione.

23 — Occorre ricordare che, secondo consolidata giurisprudenza, l'espressione «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire», di cui all'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, riguarda sia il luogo di materializzazione del danno sia il luogo dell'evento causale che è all'origine di tale danno, di modo che il convenuto possa essere convocato, a discrezione del ricorrente, dinanzi al tribunale di uno o dell'altro luogo [v., in particolare, sentenze Bier (21/76, EU:C:1976:166, punto 24) sull'interpretazione dell'articolo 5, punto 3, della convenzione di Bruxelles; Kronhofer (C-168/02, EU:C:2004:364, punto 16 e giurisprudenza ivi citata), e Hejduk (C-441/13, EU:C:2015:28, punto 18 e giurisprudenza ivi citata)].

24 — V., in particolare, sentenze Folien Fischer et Fofitec (C-133/11, EU:C:2012:664, punto 38 e giurisprudenza ivi citata), e Melzer (C-228/11, EU:C:2013:305, punto 27).